




**Programma di sviluppo rurale
PSR 2007-2013**
ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005



PARTE V:
**schede di comunicazione degli aiuti di stato di cui al
regolamento (ce) n. 794/2004, modificato dal
regolamento (ce) n. 1935/2006**

Torino, 19 novembre 2007

**SCHEDE INFORMATIVE PER COMUNICAZIONE
AIUTI DI STATO DI CUI AL REG. (CE) N. 794/2004,
MODIFICATO DAL REG. (CE) N. 1935/2006**

Lista n. 1

**MISURE RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 36 DEL TRATTATO
(TABELLA 9.A DELL'ALLEGATO II
AL REGOLAMENTO CE N. 1974/2006)**

Indice delle schede

1.1	Misura 111.1.b) – Scheda III.12.K del Reg. 1935/2006	<i>pagina 3</i>
1.2	Misura 112 – Scheda III.12.F del Reg. 1935/2006	<i>pagina 10</i>
1.3	Misura 121.1 – Scheda III.12.A del Reg. 1935/2006	<i>pagina 15</i>
1.4	Misura 123.1 – Scheda III.12.B del Reg. 1935/2006	<i>pagina 24</i>

MISURA

111

***Formazione professionale e
informazione***

Azione 1.b)

Informazione nel settore agricolo

PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- ☐ patate diverse dalle patate da fecola
- ☐ carne equina
- ☐ caffè
- ☐ sughero
- ☐ aceti di alcole
- ☒ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☐ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

☒ sì

☐ no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

- A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
- C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (1)
- D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
- E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori
- F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
- G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
- H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori
- I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
- J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

XX K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

- L. Aiuti al settore zootecnico
- M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

- N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
- O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie
- P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

- R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
- S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (2)
- T. Aiuti per il settore forestale

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

SCHEDA III.12.K

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui al punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1)

1. Tipo di aiuti

A. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

1.1. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

- ☒ istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- ☐ prestazione di servizi aziendali ausiliari;
- ☐ servizi di consulenza forniti da terzi;
- ☐ organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere;
- ☐ diffusione di conoscenze scientifiche;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 (2)?

☐ sì

☐ no

- ☐ informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?

☐ sì

☐ no

- ☐ pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto;

Per questo aiuto, potete confermare che le informazioni e la presentazione sono neutre e che tutti i produttori interessati hanno le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni?

☐ sì

☐ no

1.2. Descrivere le misure previste:

Informazione alle piccole e medie imprese tramite programmi specifici

1.3. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

☐ sì

☒ no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

(1) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(3) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal reg. (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.05, pag. 1).

B. AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1.4. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

☐ servizi forniti da consulenti esterni che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le spese di funzionamento correnti dell'impresa;

☐ prima partecipazione a fiere e saloni;

Descrivere le misure previste:

.....
.....

1.5. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

C. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

1.6. L'aiuto verrà concesso a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

☐ sì

☐ no

1.7. In caso affermativo, descrivere chiaramente il progetto indicandone gli aspetti innovativi e specificando l'interesse pubblico che giustifica la concessione dell'aiuto:

.....
.....

1.8. Il progetto rispetta le seguenti condizioni?

Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota si limitano allo stretto necessario per la corretta sperimentazione?

☐ sì

☐ no

I risultati del progetto pilota verranno resi pubblici?

☐ sì

☐ no

2. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

A. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

2.1. Per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione, i costi ammissibili comprendono unicamente le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, alle spese di viaggio e di soggiorno e ai costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 104 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (1), non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

(1) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

- 2.2. Per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese ammissibili includono unicamente le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

- 2.3. Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità)?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati gli aiuti destinati a coprire attività continuative o periodiche o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

- 2.4. Nel caso dell'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere, le spese ammissibili comprendono esclusivamente: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

- 2.5. Indicare l'intensità dell'aiuto

- 2.6. L'aiuto comporta pagamenti diretti ai produttori?

☐ sì

☐ no

Si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

B. AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

- 2.7. Per quanto riguarda i servizi forniti da consulenti esterni, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le spese di funzionamento correnti dell'impresa?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), gli aiuti destinati a coprire servizi continuativi o periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, non possono essere autorizzati.

- 2.8. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand e riguardano soltanto la prima partecipazione di un'azienda a una fiera o mostra particolare?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che non può essere autorizzata la copertura di costi diversi da quelli di cui al punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca).

2.9. Indicare l'intensità dell'aiuto: (massimo: 50 %).

Si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), non possono essere autorizzati tassi di aiuto superiori al massimalesopra indicato.

C. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

2.10. Per quanto riguarda le attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, potete confermare che l'importo totale dell'aiuto concesso a una determinata azienda per tali progetti non supererà un massimo di 100 000 EUR sull'arco di tre esercizi finanziari?

☐ sì

☐ no

2.11. Indicare l'intensità dell'aiuto

3. Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

☐ agricoltori;

☐ associazioni di produttori;

☒ altri (specificare)

Associazioni di categoria, Regione

3.2. Se gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto:

3.2.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

☒ sì

☐ no

3.2.2. Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

☐ sì

☒ no

3.2.3. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

☒ sì

☐ no

MISURA
112
Insediamiento di giovani agricoltori

PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- ☒ patate diverse dalle patate da fecola
- ☒ carne equina
- ☐ caffè
- ☐ sughero
- ☒ aceti di alcole
- ☐ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☐ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

☐ sì

☒ no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

- A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
- C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (1)
- D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
- E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori

XX F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

- G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
- H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori
- I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
- J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- L. Aiuti al settore zootecnico
- M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

- N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
- O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie
- P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

- R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
- S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (2)
- T. Aiuti per il settore forestale

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

SCHEDA III.12.F

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1).

1. Criteri di ammissibilità

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale (2) e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta,
- l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

☒ sì

☐ no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3. La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?

☐ sì

☒ no

1.4. La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?

☐ sì

☒ no

1.4.1. In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?

☒ sì

☐ no

1.4.2. Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?

☐ sì

☒ no

(1) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

2. Aiuto massimo concedibile

2.1. L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

☒ un premio unico? (massimo 40 000 EUR)

(indicare l'importo)

e/o

☒ un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000 EUR)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

Attualizzazione interessi a tasso di mercato. La concessione di un abbuono di interessi è previsto come eventuale possibilità futura e pertanto le condizioni del prestito non sono al momento definite nei particolari

2.2. Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000 EUR e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000 EUR per il premio unico, 40 000 EUR per i prestiti agevolati)?

☒ sì

☐ no

3. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

Il presente aiuto viene applicato attraverso la Misura 112 (Insediamento giovani) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte attuato ai sensi del Reg. CE 1698/2005 ed è quindi coerente con il Programma di Sviluppo Rurale stesso

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

MISURA
121.1
Ammodernamento delle aziende
agricole

PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- ☒ patate diverse dalle patate da fecola
- ☒ carne equina
- ☐ caffè
- ☐ sughero
- ☒ aceti di alcole
- ☐ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

- ☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

- ☐ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

- ☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

☐ sì

☒ no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

XX A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

- B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
- C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (1)
- D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
- E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori
- F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
- G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
- H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori
- I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
- J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- L. Aiuti al settore zootecnico
- M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

- N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
- O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie
- P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

- R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
- S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (2)
- T. Aiuti per il settore forestale

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

PARTE III.12.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

1. Obiettivi dell'aiuto

1.1. Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

- ☒ ridurre i costi di produzione;
- ☒ migliorare e riconvertire la produzione;
- ☒ migliorare la qualità;
- ☒ tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;
- ☒ diversificare le attività agricole;
- ☐ altro (precisare).

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2. Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?

- ☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

1.3. L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?

- ☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2. Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- ☒ agricoltori;
- ☐ associazioni di produttori;
- ☐ altri (specificare)

3. Intensità dell'aiuto

3.1. Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

- a)**50%**..... nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (2) (massimo 50 %);
- b)**40%**..... in altre regioni (massimo 40 %);

(2) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

- c)**60%**..... per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);
- d)**50%**..... per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);
- e) nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 (1) (massimo 75 %);
- f) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];
- g) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];
- h) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];
- i) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/05 e massimo 10 % nelle altre zone; per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto];
- j) per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE (2) (massimo 75 %);
- k) per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];
- l) per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

3.2. Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?

☒ sì

☐ no

3.3. Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?

☒ sì

☐ no

(1) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(2) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- 3.4. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?

☒ sì

☐ no

4. Criteri di ammissibilità

- 4.1. L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?

☒ sì

☐ no

- 4.2. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?

☐ sì

☒ no

5. Spese ammissibili

- 5.1. Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

☒ costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

☒ acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

☒ spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

- 5.2. L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?

☐ sì

☒ no

- 5.3. In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?

☐ sì

☐ no

- 5.4. Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

- 5.5. Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6. Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

6.1. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole?

☐ sì ☒ no

6.1.1. In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

.....

6.1.2. Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?

☒ sì ☐ no

6.1.3. In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?

☒ sì ☐ no

6.1.4. In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

.....

6.2. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?

☐ sì ☒ no

6.2.1. In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?

☐ sì ☐ no

6.2.2. Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

☐ Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %):

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %):

☐ Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei: (massimo: cfr. punto 3.1):

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %):

7. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

7.1. Il trasferimento è imposto da un esproprio?

☐ sì ☐ no

7.2. Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?

☐ sì ☐ no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

7.3. Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?

☐ sì

☐ no

7.3.1. In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

.....

7.4. Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?

☐ sì

☐ no

7.4.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

☐ Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

.....

☐ Nelle altre zone (minimo 60 %):

.....

☐ Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

.....

☐ Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5. Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?

☐ sì

☐ no

7.5.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

☐ Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

.....

☐ Nelle altre zone (minimo 60 %):

.....

☐ Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

.....

☐ Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

.....

8. Altre informazioni

8.1. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

Il presente aiuto viene applicato attraverso la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte attuato ai sensi del Reg. CE 1698/2005 ed è quindi coerente con il Programma di Sviluppo Rurale stesso

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

- 8.2. La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?

☒ sì

☐ no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

Il presente aiuto viene applicato attraverso la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte attuato ai sensi del Reg. CE 1698/2005, nel quale sono descritti gli obiettivi chiaramente definiti (che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali) nei confronti dei quali si attua il presente aiuto.

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

MISURA

123.1

***Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali***

Azione

***Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli***

PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- ☒ patate diverse dalle patate da fecola
- ☒ carne equina
- ☐ caffè
- ☐ sughero
- ☒ aceti di alcole
- ☐ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

- ☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

- ☐ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

- ☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

☐ sì

☒ no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

XX B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (1)

D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori

F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori

I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria

J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

L. Aiuti al settore zootecnico

M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie

P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (2)

T. Aiuti per il settore forestale

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

PARTE III.12.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione (1) e della commercializzazione (2) dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (3).

1. Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

1.1. Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:

- 1.1.1. ☒ punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (4) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]
- 1.1.2. ☐ punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (5)]
- 1.1.3. ☐ punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (6)]
- 1.1.4. ☒ punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?

☒ sì

☐ no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del reg. (CE) n. 794/2004 (7) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3. Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4. Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (6)

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

(1) "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

(2) "Commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

(3) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(4) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(5) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(6) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(7) Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 (1)].

1.5. Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale

1.5.1. Tra i beneficiari figurano PMI?

☒ sì

☐ no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2. Tra i beneficiari figurano *grandi* imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?

☐ sì

☒ no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3 Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?

☒ sì

☐ no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2. Intensità degli aiuti

2.1. Se i beneficiari sono **PMI** [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1. nelle regioni ultraperiferiche:/..... (massimo 75 %)

2.1.2. nelle isole minori dell'Egeo (2):/..... (massimo 65 %)

2.1.3. nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a):/..... (massimo 50 %)

2.1.4. nelle altre regioni:**40%**..... (massimo 40 %)

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2. In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1. *le PMI:*

2.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

(1) GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 10.

(2) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

2.2.2. le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) (ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

2.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il 2007-2013)

2.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?

☐ sì

☐ no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?

☐ sì

☐ no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del %.

2.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni *non* ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1. indicare il massimale dell'aiuto:.....**20%**.....(massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?

☒ sì

☐ no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3. Criteri di ammissibilità e spese

3.1. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?

☐ sì

☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

(1) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(2) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

3.2. Nel caso delle imprese *intermedie* o *grandi*, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

3.3. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale: potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa:

— se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,

— se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?

☐ sì ☐ no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.4. L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4. Altre informazioni

4.1. La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla scheda

Il presente aiuto viene applicato attraverso la Misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte attuato ai sensi del Reg. CE 1698/2005, nel quale sono descritti obiettivi chiaramente definiti, che effettivamente riflettono precisi bisogni e svantaggi strutturali e territoriali

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

4.2. La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla scheda

L'aiuto, essendo applicato attraverso la Misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte attuato ai sensi del Reg. CE 1698/2005, è intrinsecamente coerente con il programma stesso.

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

5. Notifiche individuali

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000 di EUR?

☐ sì

☒ no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.